


LE NOVITÀ IN MATERIA DI TARI




ANACAP webinar 25 marzo 2021

Giuseppe Debenedetto



Le novità in materia di TARI

- **L'attività provvedimentale dell'Arera**
- **Le modifiche alla disciplina della TARI intervenute negli ultimi due anni**
- **Le novità sulla TARI introdotte dal d.lgs. 116/2020 e dalla legge di bilancio 2021**
- **I recenti orientamenti giurisprudenziali sulla TARI**



TARI

L'attività provvedimento dell'ARERA




NUOVO METODO TARIFFARIO ARERA

- Com'è noto con la **Legge 205/2017** (commi da 527 a 530) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico viene sostituita con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), che ha compiti anche in materia di aggiornamento del metodo tariffario, definizione schemi tipo dei contratti di servizio ecc.
- **Consultazione del 28/12/2018** su regolazione tariffaria per il ciclo di gestione dei rifiuti (713/2018/Rif)
- Le **delibere ARERA del 9/7/2019 e del 30/7/2019** per l'introduzione del nuovo sistema tariffario dal 2020
- Con le **delibere n. 351 e n. 352 del 30/7/2019** l'Arera pone in consultazione il nuovo sistema tariffario TARI, prevedendo di acquisire da operatori, aziende ed enti locali le relative osservazioni entro il 16 settembre 2019.
- **La conclusione della consultazione di ARERA:** con le **delibere n. 443/2019 e n. 444/2019 del 31/10/2019** l'ARERA approva in via definitiva i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti dopo aver ricevuto 81 contributi da parte di regioni, comuni, gestori ed associazioni (tra cui l'Anci e l'Anutel).
- MTR aggiornato con **del. 238 del 24/6/2020 e del. 493 del 24/11/2020**

ARERA provvedimenti 2020

- Nel 2020 l'ARERA ha adottato ben 16 provvedimenti di diverso genere, tra deliberazioni, segnalazioni, comunicati, Faq, ecc., che hanno contribuito a complicare la questione, anche a causa della situazione emergenziale Covid-19
- **Deliberazione del 3 marzo 2020 n. 57** (semplificazioni procedurali): il provvedimento - con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione - avvia un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi della deliberazione 443/2019/R/rif, anche prevedendo misure tese alla semplificazione procedurale (per ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati) e al rafforzamento (in un'ottica di tutela degli utenti) dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. (→)
- **Comunicato del 11 marzo 2020** (ipotesi di rinvio del nuovo sistema tariffario): l'Arera prende atto dell'emergenza coronavirus rendendosi disponibile a valutare ipotesi di rinvio delle scadenze previste per l'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario.
- **Deliberazione n. 59/2020 del 12 marzo 2020** (differimento termini in materia di qualità, di cui alla delibera n. 444/2019, alla luce dell'emergenza da Covid-19: l'Arera dispone la proroga, da aprile a luglio 2020, dei termini per l'attuazione di alcuni obblighi previsti dalla delibera n. 444/2019 (trasparenza e qualità del servizio), proponendo al legislatore un rinvio al 30 giugno 2020 dell'approvazione delle tariffe TARI.




ARERA provvedimenti 2020

- **Comunicato del 24 marzo 2020** (critiche all'art. 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020): l'Arera critica la moratoria introdotta dal decreto cura-Italia, evidenziando che la possibilità di confermare le tariffe Tari del 2019 anche per il 2020 comporta il rischio di una eccessiva indeterminatezza di regole e tempistiche per il settore rifiuti.
- **Deliberazione n. 102 del 26/3/2020** (richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti alla luce dell'emergenza da Covid-19): con il presente provvedimento - al fine di permettere al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell'utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale – l'Arera richiede agli Enti territorialmente competenti e ai gestori che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile (qualora specificamente riconducibile all'emergenza COVID-19) a porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile.
- **Determinazione n. 2/DRIF del 27/3/2020** (chiarimenti sulla delibera 443/2019): l'Arera fornisce chiarimenti sugli aspetti applicativi della disciplina tariffaria, evidenziando in particolare che dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente. (→)

ARERA provvedimenti 2020

- **Comunicato stampa del 6/4/2020:** l'Arera invita le istituzioni a scelte di lungo periodo, che dall'emergenza nasca un nuovo approccio sui rifiuti; trasparenza, impianti di trattamento e monitoraggio, sono le parole chiave per evitare la diseguaglianza nelle regioni.
- **Segnalazione n. 136 del 23/4/2020:** l'Arera evidenzia che servono almeno 400 milioni di euro per supportare le utenze non domestiche della Tari penalizzate dall'emergenza Covid-19 nonché l'adozione di appositi interventi legislativi che contribuiscano a rafforzare la certezza del quadro normativo di riferimento.
- **Provvedimento n. 158 del 5/5/2020:** l'Arera introduce apposite agevolazioni per utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio «chi inquina paga», sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività) e di agevolazioni per le utenze domestiche in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti; il provvedimento è stato impugnato dall'Anutel e il TAR Milano ha respinto l'istanza di sospensione con ordinanza n. 1031 del 30/7/2020.
- **Consultazione 26/5/2020 n. 189:** l'Autorità intende prospettare gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza.



ARERA provvedimenti 2020

- **FAQ del 12/6/2020:** l'Arera fornisce chiarimenti su alcune tematiche sulle quali permangono tuttora dubbi applicativi, tra cui l'individuazione del gestore e il ruolo dell'ente territorialmente competente, il perimetro del servizio, i costi e ricavi riconosciuti, i costi d'uso del capitale, eccetera.
- **Deliberazione n. 238 del 24/6/2020:** l'Arera adegua il Mtr alle esigenze del Covid-19 e ha inoltre stabilito che nella determinazione della Tari è possibile considerare gli effetti dell'emergenza Covid-19 coprendo le agevolazioni per le utenze non domestiche con un'anticipazione finanziaria della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (Csea). La delibera è stata adottata in base agli elementi acquisiti a seguito della raccolta di informazioni avviata con delibera 102/2020 e in risposta al documento di consultazione n. 189/2020, rispettando i tempi previsti.
- **Comunicato del 6/7/2020:** l'Arera rende noto di aver attivato dal 3 luglio 2020 la piattaforma per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione elencati all'art. 6 della delibera n. 443/19, ovvero il PEF 2020, la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità del gestore e la delibera di approvazione del PEF.
- **Deliberazione n. 299/2020/R/RIF del 28/7/2020:** differisce i termini di cui alla deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF (dal 30/9 al 30/11/2020) in materia di copertura dell'esposizione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.



ARERA provvedimenti 2020

- **Comunicato del 17/11/2020:** l'Arera fornisce chiarimenti sul Contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'anno 2020.
- **Deliberazione n. 493 del 24/11/2020:** l'ARERA aggiorna il MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, prevedendo l'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- In particolare vengono introdotti elementi di flessibilità a seguito dell'emergenza da Covid-19, come il coefficiente C19 per il 2021 (riguardante costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali) e la possibilità di considerare componenti aggiuntive di costi, rinviando a successive determinazioni la definizione delle modalità operative per la trasmissione della documentazione (in particolare Piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati), riferiti al 2021.
- Nella circostanza l'ARERA ha provveduto anche ad integrare l'Allegato A alla Deliberazione n. 443/2019 (MTR) fornendo, per il 2021, un aggiornamento dell'Appendice 1 del MTR recante lo schema tipo di piano economico finanziario, visionabile al seguente link <https://www.arera.it/it/docs/19/443-19.htm>.



NUOVO METODO TARIFFARIO ARERA

ADEMPIMENTI 2020: PROCEDURA

PREDISPOSIZIONE

- Per costruire il nuovo PEF occorre coinvolgere il soggetto gestore del servizio rifiuti
- Se il servizio è in appalto, il soggetto affidatario può intendersi gestore? NO, perché è un mero prestatore di servizi quindi dovrebbe farlo il Comune (in ogni caso la ditta appaltatrice potrebbe predisporre solo un pezzo di PEF)

VALIDAZIONE (approvazione provvisoria)

- Capire il ruolo dell'«Ente territorialmente competente» (→): chi valida?
- Se non c'è un'Autorità regionale, il PEF lo approva il consiglio comunale

(Comma 683 L. 147/2013)

Problemi: 6.3 MTR fa riferimento a «soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore»

Cosa bisogna predisporre

- **PEF** (appendice 1 del. 443/19)
- **Relazione di accompagnamento** (appendice 2 del. 443/19)
- **Dichiarazione veridicità** (app. 3 del. 443/19) da parte del «legale rappresentante della società»: chi la firma? Ragioniere Capo o Sindaco?

APPROVAZIONE

- Piano che gli ETC devono validare ed inviare ad ARERA per l'approvazione definitiva (se ci saranno delle segnalazioni si dovranno apportare modifiche)


GLI ENTI TERRITORIALMENTE COMPETENTI

CHI E' L'ETC?

- **Ente di governo dell'Ambito o EGATO** è il soggetto, istituito ai sensi del D.L. n. 138/2011
- **Ente territorialmente competente** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri Enti competenti secondo la normativa vigente;

Situazione non uniforme sul territorio nazionale


- Ci sono Regioni dove gli ETC non esistono (ad es. Lombardia, Sardegna, Abruzzo, Calabria) per cui il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni
- Ci sono Regioni dove l'ETC è unico (ad esempio l'ATERSIR in Emilia-Romagna, l'AGER in Puglia, l'AUSIR in Friuli Venezia Giulia, l'EGRIB in Basilicata)
- Ci sono Regioni dove gli ETC sono diversi e non necessariamente coincidono con il territorio delle province (ci sono ETC sub-provinciali ed ETC sovra-provinciali) ed anche le denominazioni sono diverse: ad es. nelle Marche ci sono le ATA provinciali, in Campania e in Calabria ci sono gli ATO, in Sicilia ci sono le SRR società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti



NUOVO METODO TARIFFARIO ARERA

Delibera ARERA n. 57 del 3 marzo 2020: semplificazioni procedurali

- Con riferimento ai PEF e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, ARERA avvia un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi della deliberazione 443/2019/R/rif, anche prevedendo misure tese alla semplificazione procedurale (per ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati) e al rafforzamento (in un'ottica di tutela degli utenti) dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia.
- Laddove **l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore**, la procedura di validazione del PEF può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifico struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione, ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza.



NUOVO METODO TARIFFARIO ARERA

Delibera ARERA n. 57 del 3 marzo 2020: semplificazioni procedurali

- Laddove risultino operativi **più gestori nell'ambito del servizio** integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF.
- Non sono soggetti all'obbligo di predisporre il citato piano i **meri prestatori d'opera**, ossia i soggetti che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre una parte di piano economico finanziario. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, verifica che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.
- Laddove **le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte dei comuni** ricadenti nel medesimo territorio, l'Autorità richiede all'Ente di governo dell'ambito la trasmissione del piano economico finanziario pluricomunale o di ambito e, nel caso di differenziazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, su base comunale, richiede altresì la trasmissione dei piani corrispondenti ai singoli enti locali.

NUOVO METODO TARIFFARIO ARERA

Delibera ARERA n. 57 del 3 marzo 2020: semplificazioni procedurali

- **L'ARERA approva** con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- **Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità**, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.
- La **mancata collaborazione da parte del gestore** nei confronti dell'ETC nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente (diffida e sanzioni).
- **In caso di inerzia del gestore**, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione.



NUOVO METODO TARIFFARIO ARERA

ARERA Determinazione n. 2/DRIF del 27/3/2020

- Con Determinazione n. 2 del 27/3/2020 l'Arera fornisce chiarimenti sugli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 443/2019 e definisce le modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari.
- In particolare l'Arera chiarisce che dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: a) il **contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche** statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di **recupero dell'evasione**; c) le entrate derivanti da **procedure sanzionatorie**; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- L'Arera stabilisce inoltre che gli Enti territorialmente competenti devono trasmettere all'Autorità, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet: a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1); b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR; c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR; d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.
- Infine l'Arera rinvia a successivo provvedimento – da adottarsi anche alla luce dei provvedimenti relativi al MTR che l'Autorità riterrà di emanare in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle ulteriori misure che potranno essere disposte dalle autorità competenti, centrali e territoriali, per il contenimento e la gestione di detta emergenza – l'eventuale integrazione di quanto disposto con la determina in questione.

TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR)

DELIBERA 444/2019 TRASPARENZA BOLLETTE

- Per i documenti emessi a partire dal 1° aprile 2020 (→ 1 luglio 2020) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
- Solo per i comuni fino a 5.000 abitanti slitta al 2021
- **Informazioni generali nei documenti di riscossione:** servizio erogato a cui si riferisce l'addebito, dati utente, dati utenza, indirizzo internet/tel. sportello per variazioni, periodo di riferimento, recapiti per informazioni
- **Informazioni sugli importi addebitati:** importi, scadenza, parte fissa e variabile, riduzioni, eventuali conguagli periodi precedenti, ecc.
- **Informazioni sulle modalità di pagamento:** elenco modalità, situazione pagamenti precedenti, procedure in caso di ritardo/omesso pagamento, ecc.
- **Informazioni sul servizio:** soggetto che effettua il servizio, contatti, orari sportelli, sito internet, informazioni ambientali, calendario raccolta rifiuti, istruzioni per il corretto conferimento, percentuale raccolta differenziata conseguita nel comune, ecc.
- **Criticità:** l'inserimento nei documenti di riscossione TARI di una vasta gamma di informazioni rischia di appesantire notevolmente gli stessi, con aumento dei costi di spedizione e maggiore difficoltà per l'utente di comprendere gli elementi che caratterizzano invece il pagamento.
- **Nota IFEL del 28/1/2020**

CONSULTAZIONE QUALITÀ SERVIZIO

- Il **2 marzo 2021** l'Arera ha pubblicato il **documento di consultazione n. 72/2021** contenente i “Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”. Con questa consultazione Arera intende illustrare i propri orientamenti iniziali nella regolazione di alcuni profili relativi alla qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- In particolare l'intervento regolatorio riguarda la **qualità contrattuale** che attiene le prestazioni rese dal gestore generalmente su richiesta dell'utente (modalità e procedure per la gestione dei reclami, richieste di rettifica e rimborso degli importi erroneamente addebitati, richieste di informazioni, ecc.), nonché la **qualità tecnica** delle prestazioni erogate agli utenti con la previsione di obblighi di servizio e standard volti a favorire la continuità nell'erogazione del servizio, la regolarità nell'erogazione del servizio e la sicurezza.
- Il termine per l'invio delle osservazioni è il prossimo 2 aprile 2021.



TRASMISSIONE PEF ARERA

- Con un comunicato del **15 marzo 2021** l'Arera ha reso noto di aver aperto agli Enti territorialmente competenti l'edizione 2021 - denominata "PEF 2021" - della raccolta "Tariffa rifiuti", per la **trasmissione** degli atti, dei dati e della documentazione di cui all'art. 6 della deliberazione n. 443/2019, cioè dei **piani finanziari**.
- Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti, ovvero l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune. Considerata l'assenza degli Enti in gran parte del territorio nazionale (Lombardia, Sardegna, Abruzzo, Calabria, ecc.), si tratta di un adempimento che dovranno effettuare i Comuni.
- L'invio dei dati e delle informazioni è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento.
- Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto "caricamento massivo", utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell'Ambito tariffario (Appendice 1 del MTR) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell'apposita modulistica scaricabile all'interno del portale (PEF.xls). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata.
- Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al sito di Arera o contattare l'apposito numero verde ovvero inviare richieste di chiarimento via e-mail.

TARI

**Le modifiche alla disciplina della TARI intervenute
negli ultimi due anni**



TARI 2020

Decreto «Crescita» (D.L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019)

- **Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie:** anche le delibere TARI, ICP e TOSAP devono essere inviate al MEF entro il 14/10; nuove tariffe efficaci dal 1° dicembre, prima di tale data si applicano le tariffe dell'anno precedente (per la TARI, se si vuole evitare una doppia bollettazione, si devono prevedere rate in acconto e una rata a conguaglio a dicembre)
- **MEF Circolare n. 2/DF del 22/11/2019**
- Per quanto riguarda la **TARI**, il MEF ipotizza, ad esempio, che il comune – con il regolamento di disciplina del tributo o con un'apposita deliberazione annuale – stabilisca (a regime o, in ipotesi, per l'anno 2020) quali scadenze di versamento il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre e il 16 dicembre. In questo caso, le prime tre rate della TARI per l'anno 2020 saranno dovute a titolo di acconto e andranno determinate in misura pari ad una percentuale, stabilita dall'ente locale, della tassa dovuta per l'anno 2019, mentre l'ultima rata dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l'anno 2020 a condizione che la relativa deliberazione sia stata pubblicata entro il 28 ottobre 2020.
- Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno.

TARI 2020

- **Coefficienti TARI:** art. 57-bis del **D.L. 124/2019** (decreto «Fiscale») estende la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 del DPR 158/99, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%; diversamente da precedenti proroghe, l'estensione della facoltà è stabilita «fino a diversa regolamentazione» disposta dall'Arera
- **Modifica classificazione studi professionali:** nel 2020 si applicano agli studi professionali le tariffe previste dalla nuova categoria banche ecc. Non si tratta di confermare le tariffe, ma si tratta di effettuare il cambio di categoria (dalla 11 alla 12) e questo è obbligatorio e va fatto d'ufficio (non è pertanto condivisibile la risposta fornita dall'IFEL a un Comune).
- Ragionando diversamente risulterebbe di fatto disapplicata una disposizione legislativa (**art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 conv. L. n. 157/2019**) che modifica la classificazione del DPR n. 158/99 con l'inserimento degli “studi professionali” nella categoria finora riservata alle “banche ed istituti di credito”
- Nota IFEL 10/9/2020 (parla di contrasto normativo e ritiene possibili entrambe le soluzioni)
- **Curiosità:** l'allegato L-quinquies del **Dlgs 116/2020** riporta la vecchia classificazione
- *Cat. 11 Uffici, agenzie, **studi professionali***
- *Cat. 12 Banche ed istituti di credito*
- Mancato allineamento con il DL 124/2019

TARI 2020: Decreto «Cura-italia»

Art. 107, comma 5 DL 18/2020 - Possibile conferma tariffe 2019 per il 2020
(disposizione fortemente criticata dall'ARERA)

5. I Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Esame della disposizione

- **Approvazione tariffe 2020 stessa misura 2019 (è una facoltà):** in sostanza si deve mantenere il precedente PEF e le precedenti tariffe; è necessaria una delibera di approvazione delle tariffe 2020 anche se si confermano quelle del 2019
- **Entro il 31/12/2020 determinazione e approvazione PEF 2020 (è un obbligo):** secondo la norma il PEF dovrebbe essere approvato dai Comuni, ma è in contrasto al MTR ARERA: IFEL ha chiarito che la competenza spetta all'Ente territorialmente competente (EGATO o Comune in caso di assenza o non operatività dell'Ente di governo d'ambito).
- Il nuovo PEF va adottato in base al MTR 443 e non al DPR n. 158/1999 (vecchio regime)
- **Problema conguaglio** (facoltativo): chi lo determina (Comune o ETC?); come opera? (raffronto tra costi del PEF 2020 e costi PEF 2019) (no tra le tariffe).

PEF TARI 2020: Chiarimenti

ANCI EMILIA-ROMAGNA / ATERSIR

- Con una **nota del 26/11/2020** l'ANCI Emilia Romagna e l'ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) hanno fornito chiarimenti in merito ad alcune criticità emerse in sede di compilazione del Piano finanziario TARI 2020 e della metodologia da seguire anche per la costruzione dei PEF 2021.
- Nella regione Emilia-Romagna è presente l'Ente Territorialmente Competente (ETC), cioè l'ATERSIR, che procede alla validazione del PEF (una sorta di approvazione provvisoria), per cui apparentemente nulla dovrà approvare il Comune. L'ANCI Emilia-Romagna comunque necessaria una presa d'atto da parte del Comune del PEF validato da ATERSIR, al solo fine di esplicitare le determinazioni comunali in materia di conguaglio. Per quanto riguarda la tempistica, essendo la delibera consigliare comunale necessaria all'individuazione della quota di conguaglio da inserire nel PEF 2021, il Comune non è tenuto a rispettare il termine del 31 dicembre - diversamente da quanto avviene nelle regioni dove non sono state costituite le autorità d'ambito - anche se occorrerà procedere tempestivamente, auspicando in una rapida approvazione anche del PEF 2021.
- In conclusione, seguendo il ragionamento dell'ANCI Emilia-Romagna e dell'ATERSIR, occorre distinguere i Comuni ubicati in regioni dove non sono istituiti gli ETC (come in Lombardia e in Sardegna), che devono validare i PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020 (da inviare poi all'ARERA per l'approvazione definitiva), dagli altri Comuni che invece devono inviare i PEF agli ETC per la validazione e devono poi adottare (anche oltre il 31/12/2020) una delibera di Consiglio di presa d'atto al fine di disporre poi il conguaglio nel PEF 2021 e successivi.



PEF 2020-2021

- Molti Comuni sono ancora alle prese con la validazione del **PEF 2020** o con l'adozione di delibere di prese d'atto della validazione effettuata dall'ETC
- Si dovrà considerare l'eventuale scostamento (da ripartire in tre anni), per cui non si può prescindere dalla validazione del PEF 2020 e dalla sua presa d'atto.
- Per quanto riguarda l'adozione del **PEF 2021** si dovrà considerare l'MTR Arera aggiornato con la **Deliberazione n. 493 del 24/11/2020**
- **Delibera tariffe TARI entro il 31 marzo 2021 (→ 30/6/2021)** → invio al MEF entro il 14/10/2021
- **Rate:** scadenze precedenti al 1/12/2021 con le tariffe 2020 (acconto); fissazione di almeno una scadenza dopo il 1° dicembre 2021 con le tariffe (conguaglio) del 2021


Problema mancato rispetto del termine del 31 marzo 2021 (→ 30/6/2021):

- **Illegittimità:** La giurisprudenza di vertice ha più volte affermato che il termine per l'adozione delle delibere tariffarie e regolamentari è da ritenersi perentorio, quindi anche il ritardo di appena un giorno produce l'invalidità delle stesse (Consiglio di Stato n. 3808/2014, n. 3817/2014, n. 4409/2014 e n. 1495/2015).
- **Inefficacia retroattiva:** Recentemente la giurisprudenza è comunque passata dalla tesi dell'illegittimità della delibera tardiva a quella della sua inefficacia retroattiva. Per intenderci, il mancato rispetto del termine di legge non comporterebbe l'invalidità della delibera ma inciderebbe solo sulla sua efficacia temporale, che slitterebbe al 1° gennaio dell'anno successivo (Consiglio di Stato n. 4104/2017, n. 267/2018, n. 7273/2018 e n. 945/2019).

TEFA 2020

L'articolo 38-bis del **D.L. n. 124/2019** interviene sulla questione razionalizzando il percorso di acquisizione delle somme attraverso:

- l'espressa previsione delle Città metropolitane tra i beneficiari del TEFA, prima riferito solo alle Province;
- l'assegnazione all'Agenzia delle Entrate (Struttura di gestione F24) del compito di scorporare, **a decorrere dal 1° giugno 2020**, l'importo del TEFA dovuto alle Province e Città metropolitane e di riversarlo direttamente all'ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;
- la semplificazione della misura di applicazione del tributo, fissata al 5% dell'importo dovuto al Comune dal contribuente a titolo di TARI, salva possibilità di indicare da parte della Provincia o Città metropolitana la minore misura applicabile in forza di propria deliberazione, entro il 28 febbraio 2020;
- la regolamentazione per via amministrativa (decreto del MEF entro il 31 maggio 2020) di modalità di semplificazione del riversamento del TEFA alle Province e Città metropolitane decreto amministrativa, anche nel caso, molto frequente, di utilizzo del pagamento in conto corrente postale.



TEFA 2020

- **Decreto 1 luglio 2020.** Il 1° luglio 2020 è stato emanato il Decreto direttoriale concernente i criteri e le modalità con cui è assicurato il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, nonché gli ulteriori criteri e modalità di attuazione del versamento del TEFA attraverso il modello F24.
- In base al D.M. 1 luglio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle Entrate e, per gli anni successivi, ai Comuni interessati.
- Relativamente al **versamento effettuato tramite F24**, per il 2020, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5% o la diversa misura comunicata dall'Ente impositore.



TEFA 2020

- **A partire dal 2021** invece, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, **utilizzando gli appositi codici tributo** che verranno istituiti dall'Agenzia delle Entrate. La Struttura di gestione successivamente, provvederà al riversamento alla provincia o città metropolitana competente per territorio degli importi pagati, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24. Sarà cura della Struttura di gestione poi inserire i dati del TEFA trattenuto e riversato alle province e città metropolitane nei flussi informativi inviati ai Comuni per rendicontare i versamenti del prelievo sui rifiuti riscosso tramite F24.
- Per quanto concerne **le altre modalità di versamento (bollettino o altri strumenti di pagamento)** le Province e le Città metropolitane dovranno comunicare entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento la misura del tributo adottata ai Comuni competenti per territorio.
- **Per il 2020**, in caso di versamento tramite ccp o altre modalità, i Comuni dovranno riversare alle Province e alle Città metropolitane, secondo le modalità indicate nell'art. 3, co. 2, del Decreto (1° semestre 2020 entro il 30/10/2020; 2° semestre 2020 entro il 28/2/2021)
- **Dal 2021** il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati direttamente dai contribuenti alle Province e alle Città metropolitane secondo gli importi indicati dai Comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento di cui al comma 1, secondo le specifiche tecniche rese disponibili con un successivo decreto da emanarsi entro e non oltre il 31 luglio 2020. In proposito, i formati dei bollettini e degli altri strumenti di pagamento, potrebbero essere modificati al fine di facilitare le operazioni di calcolo da parte dei Comuni e tempestivo riversamento.

Decreto TARI-TEFA 2021

Nuove modalità di versamento di TARI E TEFA dal 2021


- Il **21 ottobre 2020** è stato emanato il **Decreto direttoriale** con il quale sono disciplinate, per le annualità 2021 e seguenti, le modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA mediante la piattaforma pagoPA ed è assicurato il corretto riversamento alle Province e ai Comuni delle somme spettanti.
- Il Decreto, inoltre, fa salve, sulla base della legislazione vigente, le modalità di pagamento diverse da quelle disciplinate dal Decreto in oggetto.
- Il Decreto direttoriale del 21 ottobre 2020 definisce quindi le modalità di **riversamento della tassa rifiuti** da parte dei Prestatori di Servizi di Pagamento (Banche, Poste, Istituti di Moneta Elettronica e Istituti di Pagamento) che incassano la TARI ed il TEFA.
- **Entro il giorno successivo dall'incasso**, i PSP dovranno provvedere al trasferimento delle somme spettanti alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all'incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi pagoPA.
- **Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 5/E del 2021**: ha istituito i **nuovi codici tributo** per consentire dal 2021 il versamento, tramite modelli F24 e F24EP del TEFA, fino al 2020 ricompreso nel versamento della TARI. I codici tributo introdotti per il TEFA sono "Tefa", "Tefn" e "Tefz" (tributo, interessi e sanzioni.) utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell'attività di controllo.

TRASMISSIONE DELIBERE TARI

- **MEF 23/3/2021: Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021- Indicazioni operative**


TARI

- Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all'anno 2021, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2021** affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.
- La delibera di approvazione del **solo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani** non rientra nel novero degli atti che devono essere trasmessi al MEF ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, considerato che la stessa non reca la determinazione delle tariffe dell'entrata tributaria bensì ne costituisce un presupposto. Tuttavia, la pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it della delibera in questione viene comunque effettuata a cura del MEF qualora il comune la trasmetta nell'ottica di assicurare una pubblicità meramente informativa, purché, in tal caso, unitamente al testo dell'atto, venga inserito l'allegato recante il piano economico finanziario (PEF).




TARI

Le novità in materia di assimilazione e di definizione di rifiuti (D.Lgs. n. 116/2020) e i riflessi sulla TARI



TARI assimilazione legale

- Finora i Comuni hanno esercitato il potere di assimilazione sulla base di una **Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984** (contenente un elenco di sostanze assimilabili), che ha rappresentato per oltre 35 anni l'unica norma di riferimento dello Stato in materia di assimilazione, in attesa dell'apposito Decreto Ministeriale previsto dall'articolo 195 del D.Lgs. n. 152/2006.
- Quattro anni fa è pure intervenuto il **TAR Lazio** che con **sentenza n. 4611 del 13 aprile 2017** ha ordinato al Ministero dell'Ambiente di adottare entro 120 giorni il Decreto in questione.
- Ma il D.M. non è stato mai adottato anche perché nel frattempo è emersa l'esigenza di recepire le Direttive UE sull'economia circolare approvate nel 2018 (si tratta delle Direttive 849/2018, 850/2018, 851/2018 e 852/2018 adottate dall'Unione Europea nel luglio 2018 e da recepire nell'ordinamento italiano entro il luglio 2020)
- Il **D.Lgs. 3/9/2020 n. 116** (*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*), pubblicato in G.U. l'11/9/2020 e in vigore dal 26/9/2020 (ma per la parte relativa alla nuova definizione di rifiuto l'entrata in vigore viene differita al 1° gennaio 2021), modifica la definizione di rifiuto urbano ricomprendendo oltre ai rifiuti domestici anche quelli "provenienti da altre fonti", facendo riferimento ad un elenco di attività che in sostanza corrisponde alle 30 categorie di attività economiche attualmente assoggettate alla TARI (ad eccezione delle attività industriali), ma senza più limiti quantitativi.



TARI assimilazione legale

- **Cassazione:** la delibera comunale di assimilazione deve individuare il limite quantitativo dei rifiuti prodotti, altrimenti non è valida ai fini TARSU (n. 30719/2011, n. 9631/2012, n. 18021/2013, n. 17270/2017).
- Recentemente la stessa Cassazione ha comunque affermato che la mancanza del criterio quantitativo nel provvedimento comunale di assimilazione dei rifiuti non comporta l'esonero dal pagamento della tassa rifiuti ma solo una riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalità (**sentenza n. 15983 del 27/7/2020**)
- Il **D.Lgs. n. 116/2020** dispone l'abrogazione dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 nella parte in cui rinviava all'adozione dell'apposito decreto ministeriale, per cui dal 1° gennaio 2021 entra automaticamente in vigore la nuova assimilazione «legale» e cessano di avere efficacia tutte le delibere comunali che hanno previsto criteri di vario genere, qualitativi e/o quantitativi, per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
- Dal punto di vista dell'economia circolare, viene uniformata l'assimilazione su tutto il territorio nazionale, favorendo condizioni di mercato omogenee e rendendo comparabili gli indicatori di performance in termini di costo, di percentuali di riciclo e di raccolta differenziata.
- Le nuove disposizioni disegnano però un quadro di assimilazione totalmente mutato rispetto a quello a cui il sistema di gestione dei rifiuti nel suo complesso si è finora conformato
- Dal 2021 la categoria dei rifiuti assimilati viene sostituita dalla categoria dei rifiuti urbani prodotti dalle imprese, ad eccezione delle industrie.

Nuova definizione di rifiuto: TARI

Nuova definizione di rifiuto e riflessi sull'applicazione della TARI (D.Lgs. n. 116/2020).

- Dal 1° gennaio 2021 cambia la definizione di rifiuto urbano e viene soppressa la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, con la duplice conseguenza che occorrerebbe rivedere le agevolazione previste per le attività economiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati e cessano di avere efficacia tutte le norme regolamentari che i Comuni hanno adottato per disciplinare l'assimilazione dei rifiuti.
- Il D.Lgs. n. 116/2020 ha modificato l'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, consentendo alle imprese che producono rifiuti urbani di non conferirli al servizio pubblico, ma per un periodo minimo di cinque anni, senza corrispondere la quota di tariffa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Tuttavia l'art. 238 è riferito alla disciplina della TIA2 (oggi sostituita dalla TARI corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147/2013), per cui si tratterebbe di un intervento inutile quantomeno dal punto di vista fiscale.
- Un'altra modifica riguarda i **magazzini**. In base al D.Lgs. n. 116/2020 nei magazzini si producono rifiuti che rientrano nell'allegato L-quater, e quindi rifiuti urbani che però potranno anche non essere conferiti al pubblico servizio. Per i magazzini delle industrie non è invece del tutto chiaro se saranno automaticamente fuori dalla TARI, visto che le industrie producono solo rifiuti speciali, oppure se la novella è limitata alle sole aree di lavorazione industriale. In sostanza si tratta di capire se la novella si riferisce alla tipologia di attività o alla destinazione dei locali: nel primo caso anche i rifiuti degli uffici e dei magazzini, oltre a quelli rivenienti dall'area di produzione, sarebbero speciali e quindi non tassabili; nel secondo caso sarebbero esenti dalla TARI solo le aree di lavorazione industriale.



Nuova definizione di rifiuto: TARI

Criticità presenti nel D.Lgs. n. 116/2020

- Disallineamento con la normativa fiscale, mancando un raccordo tra le disposizioni del D.Lgs. n. 116/2020 e la normativa speciale relativa alla TARI (Legge n. 147/2013).
- Il D.Lgs. n. 116/2020 non modifica la normativa tributaria, anzi interviene su alcune parti del Codice ambientale praticamente inapplicabili, come l'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 riferito alla TIA2, prelievo soppresso dal 2014 e sostituito dalla TARI.
- Nella Legge n. 147/2013 sono rimaste immutate diverse disposizioni che continuano a fare riferimento ai rifiuti "assimilati", come il comma 645, il comma 662, il comma 667 e il comma 649. Quest'ultima disposizione è peraltro rilevante nel sistema di applicazione della TARI per le utenze non domestiche, perché prevede una riduzione per i produttori di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo nonché l'individuazione di aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili esenti dalla TARI.
- Pertanto, mentre il riferimento ai rifiuti assimilati - presente nei commi 645, 662 e 667 - può intendersi implicitamente abrogato, più complessa è la questione in ordine al comma 649 perché in tal caso è necessario introdurre una disciplina sostitutiva se non si vuole creare un contrasto normativo foriero di contenzioso.
- Il **comma 649** prevede la riduzione della quota variabile della TARI per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che vengono avviati al riciclo, agevolazione da disciplinare con regolamento comunale.
- Il **nuovo art. 238/10°** del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l'eliminazione della quota variabile per i produttori che dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti.
- Questione **allegato L-quinquies** categorie 11 e 12 non allineate al DL 124/2019

Nuova definizione di rifiuto: TARI

La fuoriuscita dal servizio pubblico

- **Art. 238/10°:** le utenze non domestiche *«effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».*
- Si tratta di una previsione con effetti sia sul servizio rifiuti e sia sulla quantificazione del prelievo, anche se su quest'ultimo sussistono parecchi dubbi dovuti al fatto che l'intervento è stato effettuato su una disposizione riguardante la TIA2, non più applicabile.
- Dal punto di vista ambientale, la disposizione prevede la facoltà per le utenze non domestiche di optare per il gestore del servizio pubblico oppure di ricorrere al libero mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale
- **Dubbi:**
 - può il Comune stabilire un termine entro il quale l'utente può decidere di optare per il libero mercato (ad esempio con richiesta da presentare entro il 31 ottobre dell'anno precedente), anche al fine di evitare riflessi negativi sulla determinazione delle tariffe TARI?
 - non è chiaro se l'uscita dal pubblico servizio possa operare con riferimento a tutte le frazioni di rifiuto urbano prodotte dall'utenza non domestica (carta, plastica, ecc.), oppure se l'azienda può chiedere di uscire dal servizio pubblico producendo anche un contratto relativo ad una sola frazione di rifiuto.



Nuova definizione di rifiuto: TARI

La fuoriuscita dal servizio pubblico

Indicazioni dell'IFEL (ANCI), nota del 19/1/2021

- L'uscita dal servizio pubblico deve essere possibile almeno un anno per l'altro.
- Dovrebbe essere permessa solo quando l'utenza non domestica avvia al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti e non solo una frazione di essa.
- Opportuno stabilire nel regolamento il limite di tenuta del sistema pubblico, in quanto, venuto meno il potere di assimilazione, il rischio di un aumento incontrollato dei quantitativi di rifiuti aggiuntivi rispetto a quelli attuali, incrementati per effetto dei nuovi criteri sui rifiuti "simili" agli urbani, è significativo.
- Speculare alla necessità di stabilire un limite di tenuta del sistema pubblico è il tema dei controlli di ciò che esce dal sistema della privativa comunale, rispetto al quale sarebbe auspicabile un maggior coordinamento tra le autorità amministrative e di polizia preposte, nonché un maggior stanziamento di risorse da parte dello Stato.
- Sempre sul tema del controllo sarebbe auspicabile una determinazione unica per la verifica periodica, a partire dai FIR (Formulari Identificazione Rifiuti), degli affidamenti a terzi delle raccolte da parte dell'utenza commerciale per evitare abusi del sistema di sconsigliata e possibili dispersioni di materiale dal sistema tracciato.




Nuova definizione di rifiuto: TARI

La fuoriuscita dal servizio pubblico

Indicazioni del MEF a Telefisco 2021


- Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che l'esclusione dal pagamento della quota variabile, per le utenze non domestiche che decidono di uscire dal servizio pubblico, opera nel caso di conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni.
- A rigore gli operatori che recuperano anche il 90% dei rifiuti (quindi non tutti i rifiuti prodotti), non avrebbero diritto ad alcun abbattimento della tariffa.
- Occorre prevedere apposite **disposizioni regolamentari**: termini per la scelta, modalità, casi in cui il gestore può accettare il ritorno prima del quinquennio
- **Emilia Romagna, L.R. n. 11/2020**: richiesta da effettuare entro il 30/9 con effetti dall'anno successivo; entro il 28/2 di ogni anno l'utenza non domestica deve comunicare al Comune e al gestore del servizio il quantitativo dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente; in sede di prima applicazione, con riferimento all'anno 2021, la comunicazione è effettuata entro il 31 marzo.



Nuova definizione di rifiuto: TARI

Le attività agricole e le attività industriali

- Ulteriori conseguenze derivanti dalla nuova definizione di rifiuto speciale si riscontrano in ordine alle attività agricole e alle attività industriali.
- Il nuovo comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che sono rifiuti speciali:
- a) «*i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca; (omissis) c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 3 si ricava che:
- 1) chi svolge **attività agricola**, anche per connessione, produce esclusivamente rifiuti speciali, e mai urbani; pertanto dal 1° gennaio 2021 tali attività, anche se riferite ad agriturismo-ristoranti o agriturismo-alberghi, sono escluse dal campo di applicazione della TARI
- 2) tutte le attività economiche, escluse quelle industriali, producono anche rifiuti urbani, in quanto i rifiuti speciali sono solo quelli relativi, ad esempio, alle “lavorazioni” artigianali, sicché i rifiuti prodotti negli uffici, mense, magazzini, ovvero nelle parti ove non si effettuano le lavorazioni, sono rifiuti urbani;
- Se si guarda alla semplice lettera della norma, anche le **industrie** dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione della TARI, sia per la quota fissa che per la quota variabile. Tuttavia, resta il fatto che dalla lettura dell'art. 183 emerge che i rifiuti speciali sono solo quelli derivanti dalle lavorazioni industriali. Pertanto, magazzini, uffici, mense, ecc., dovrebbero continuare a pagare la TARI.



Nuova definizione di rifiuto: TARI

IFEL, nota del 19/1/2021

- **Richiesta di rinvio della nuova disciplina al 2022**
- L'Anci chiede l'adozione di linee guida ministeriali di chiarimento nonché l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto per esaminare le ricadute del D.Lgs. n. 116/2020 sul sistema di gestione dei rifiuti nel suo complesso. In particolare, la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti.
- In particolare, i temi per cui si chiede un intervento urgente riguardano:
 - a) il mantenimento della “quota fissa” TARI per tutte le utenze;
 - b) precisazione dei locali ove si producono rifiuti “urbani” per tutte le categorie di utenza ed in particolare nella categoria 20 (attività industriali);
 - c) fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito della eliminazione della potestà comunale di assimilazione, e comunque la possibilità per i Comuni di prevedere, per via regolamentare, vincoli di carattere gestionale-organizzativo, con riferimento, ad esempio, alla dotazione dei contenitori di raccolta o alla frequenza dei ritiri.



Nuova definizione di rifiuto: TARI

Dipartimento delle Finanze Telefisco 2021


- Sono escluse dal pagamento della TARI solo le superfici adibite alla lavorazione industriale e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali. Restano invece tassabili per intero le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.
- Viene così esclusa la possibilità, sostenuta dall'Ifel con nota del 19/1/2021, di applicare all'intera superficie dell'attività produttiva la sola quota fissa della TARI, tesi verosimilmente avanzata dall'IFEL nell'ipotesi peggiore che le attività industriali non pagassero il tributo neppure per le altre aree diverse da quelle destinate alla lavorazione industriale.
- In ordine ai rapporti tra il comma 649 della Legge n. 147/2013 e l'art. 238, co. 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il MEF evidenzia il diverso ambito applicativo delle predette disposizioni, che investe esclusivamente la parte variabile della TARI e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio.
- Invero, il comma 10 dell'art. 238 prevede l'esclusione dal pagamento della TARI della quota variabile in caso di conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni.
→



Nuova definizione di rifiuto: TARI

Dipartimento delle Finanze Telefisco 2021


- Diversamente, il comma 649 prevede la riduzione della quota variabile per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani (concetto che va aggiornato e sostituito con i rifiuti urbani) in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo.
- In altri termini, se un'utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.
- Se, invece, l'utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649 della Legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10.
- E' quindi necessario adeguare il regolamento comunale al nuovo quadro normativo, disciplinando entrambe le fattispecie.
- E' stato comunque osservato che occorrerebbe forzare la lettura della norma (comma 10 dell'art. 238), assumendo che essa abbia la funzione di estendere al recupero la medesima disciplina TARI del riciclo, consentendo la riduzione della quota variabile in proporzione alle quantità recuperate, senza obbligare l'impresa a recuperare tutto. Fermo restando l'impegno a scegliere il gestore per un periodo di almeno cinque anni.



Nuova definizione di rifiuto: TARI

Circolare MEF-Ambiente di prossima uscita

- **Le norme contenute nel Dlgs 116/2020 vanno aggiornate e coordinate con la disciplina sulla Tari:** occorre eliminare il riferimento all'articolo 238 del Dlgs 152/06, ma nel frattempo deve ritenersi possibile una lettura evolutiva considerando questa disposizione riferita alla Tari (tributo o corrispettivo) di cui al c. 649 della L. 147/2013. Disposizione che va aggiornata sostituendo il riferimento ai rifiuti assimilati con i rifiuti urbani e sostituendo l'avvio al riciclo con l'avvio al recupero, operazione questa che include anche quelle di avvio al riciclo. Conseguentemente la quota variabile della Tari può essere ridotta in proporzione alla quantità di rifiuti urbani avviata al recupero.
- **Le attività produttive possono uscire dal servizio pubblico solo se effettuano la scelta nell'anno precedente:** la bozza di circolare ritiene che la scelta vada effettuata entro il 30 giugno dell'anno precedente, comunicando le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani avviate al recupero. Manca però un regime transitorio per il primo anno di applicazione, per cui il termine del 30 giugno significherebbe di fatto far slittare al 2022 la possibilità di uscire dal servizio. Non solo. Non è chiaro come predisporre il piano finanziario, considerato che l'attuale metodo Arera tiene conto dei costi dei due anni precedenti, per cui sarebbe necessario un correttivo per allineare costi e gettito.
- Inoltre, per quanto riguarda le **attività produttive**, la circolare conferma le indicazioni fornite a Telefisco, relativamente all'esonero dalla Tari limitato alle aree di lavorazione industriale, restando tassabili uffici, mense e magazzini non funzionalmente connessi alla produzione.
- Infine, viene affrontata la questione relativa alla **possibilità di stabilire una quantità massima di rifiuti conferibili al sistema pubblico**, a seguito dell'eliminazione della potestà comunale di assimilazione. Possibilità che la circolare esclude, ma che non tiene conto della necessità di adeguare la capacità di raccolta e di evitare un utilizzo improprio del servizio o il fenomeno degli abbandoni. Sul punto non andrebbe ignorato l'articolo 198 del Dlgs 152/06, che assegna ai comuni un ruolo importante nella filiera di gestione dei rifiuti urbani.



Nuova definizione di rifiuto: TARI

Intervento Utilitalia-ANCI del 2/3/2021

- L'eliminazione della quota variabile della Tari per le utenze che decidono di uscire dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti è applicabile dal 2022, come si evince implicitamente dalla bozza di circolare Mef-Ambiente.
- Utilitalia e Anci evidenziano la necessità di coordinare il nuovo testo dell'articolo 238, che ha previsto la possibilità per le aziende di uscire dal servizio pubblico, beneficiando dell'eliminazione della quota variabile Tari in caso di recupero dei rifiuti prodotti, con il comma 649 della legge 147/2013 che invece prevede la riduzione della quota variabile Tari in caso di riciclo dei rifiuti prodotti.
- Si tratta di una questione che sta mettendo in difficoltà parecchie amministrazioni comunali che stanno ricevendo richieste di uscita dal perimetro del servizio pubblico, con evidenti riflessi sia sul piano gestionale che su quello tributario, considerata l'imminente scadenza dei termini per l'adozione dei PEF e delle tariffe Tari.
- Sul punto Utilitalia e Anci sono concordi nel ritenere che le novità apportate dal Dlgs 116/2020 in materia di modalità di accesso alla riduzione tariffaria siano applicabili solo dal 2022, come si evince dalla bozza di circolare che fa riferimento alla richiesta da inoltrare al Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente. Soluzione che non andrebbe a restringere lo spettro della scelta in capo all'utenza non domestica, che usufruirebbe comunque dell'agevolazione prevista dal comma 649 della legge 147/2013, cioè della riduzione della quota variabile Tari sulla base delle quantità di rifiuti avviate a riciclo.
- Vedremo quale sarà la decisione del Mef e dell'Ambiente che sarà ufficializzata a breve

Nuova definizione di rifiuto: TARI

Osservazioni ANCI del 2/3/2021


- Altre questioni critiche da affrontare riguardano la **possibilità di introdurre limiti quantitativi** ai rifiuti conferibili e la fuoriuscita dal campo di applicazione del tributo di tutte le attività agricole, in quanto produttive di rifiuti speciali. Su questi temi si sofferma l'Anci-Ifel con una **nota contenente le osservazioni alla bozza di circolare Mef-Ambiente**. Si tratta di questioni rilevanti perché l'eliminazione della potestà comunale di assimilazione dovrebbe imporre l'adeguamento della capacità di raccolta e la necessità di evitare un utilizzo improprio del servizio o il fenomeno degli abbandoni. Un intervento locale sarebbe quindi auspicabile e peraltro in linea con l'articolo 198 del Dlgs 152/06 che assegna ai Comuni un ruolo importante nella filiera di gestione dei rifiuti urbani.
- Infine, la questione delle **attività agricole**, escluse dal perimetro di applicazione della Tari, per cui sono esenti anche i piccoli rivenditori dei propri prodotti (negozi o banchi di mercato), gli agriturismi o le grandi industrie alimentari, creando un vuoto tariffario che dovrà essere colmato da tutti gli altri utenti del servizio. Appare peraltro opportuno precisare se queste attività sono comunque tenute a presentare una dichiarazione e a rendicontare le modalità di conferimento dei loro rifiuti speciali, se si vuole evitare il rischio che questi rifiuti siano immessi comunque all'interno del circuito pubblico, senza alcun controllo dell'effettivo flusso dei rifiuti.



Modifiche al regolamento/tariffe TARI

D.Lgs. 116/2020

- Eliminazione assimilazione per qualità e quantità (disapplicazione delibere o disposizioni regolamentari)
- Intervento sulle disposizioni che fanno riferimento all'«assimilazione», termine da sostituire con rifiuto urbano
- Prevedere termine per opzione fuoriuscita dal servizio pubblico e modalità per il controllo (obblighi informativi per il contribuente, che dovrà dimostrare l'avvenuto avvio al recupero, deve esibire il contratto con il gestore privato, ecc.)
- Le categorie del DPR 158/99 restano applicabili, quindi anche la categoria 20 (attività industriali con capannoni di produzione), ad eccezione della TARI giornaliera dei mercatali (sostituita dal canone unico)
- Attività agricole: prevedere obbligo informativo sulla corretta gestione dei rifiuti
- Fissazione limiti quantitativi ai rifiuti conferibili al servizio pubblico?
- Questione TARI mercatali: il nuovo canone unico (L. 160/2019) sostituisce il prelievo sui rifiuti, per cui andrebbero disapplicate le categorie 16 (banchi di mercato beni durevoli) e 29 (banchi di mercato generi alimentari)



Decreto «Sostegni»

D.L. 41 del 22/3/2021


- Il termine per l'approvazione delle **tariffe e dei regolamenti TARI per il 2021** viene prorogato al **30 giugno 2021**.
- Il termine per l'adozione del bilancio è prorogato al 30 aprile 2021.

D.LGS. 116/2020

- Inoltre, viene fissato al 31 maggio di ciascun anno il termine per la fuoriuscita dal servizio pubblico da parte delle attività economiche, in virtù di quanto previsto dal d.lgs. 116/2020.
- Ma da quest'anno è possibile considerare fuori dal servizio le attività che effettuano domande entro il 31/5?
- Si attende circolare interpretativa MEF-Ambiente

Rapporti tra il termine del 31/5 (uscita dal servizio) e il termine del 30/6

- In ogni caso prevedere l'uscita delle imprese il 31 maggio e le tariffe il 30 giugno crea un calendario impossibile.



TARI residenti all'estero

Riduzione IMU/TARI per pensionati esteri

- I commi 48 e 49 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) hanno introdotto apposite agevolazioni IMU e TARI per *“una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia”*.
- La norma dispone la **riduzione del 50% dell'IMU** e prevede inoltre la **misura ridotta di due terzi della TARI** tributo o della TARI corrispettivo (quindi per il prelievo sui rifiuti si tratterebbe di corrispondere un terzo dell'importo dovuto). E' comunque previsto un ristoro per i Comuni pari alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle predette agevolazioni, stimate in 12 milioni di euro all'anno, da ripartire con apposito Decreto Ministeriale da adottare entro la fine di febbraio 2021.
- Si ricorda che l'art. 13, co. 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 prevedeva che, a partire dall'anno 2015, fosse considerata direttamente adibita ad abitazione principale (e dunque esente da IMU) una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata o data in comodato d'uso.
- Al riguardo, con una lettera di costituzione in mora inviata nel gennaio 2019, la Commissione UE ha avviato contro l'Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141 (in tema di regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all'AIRE), affermando che la predetta agevolazione concedesse un trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani.

TARI residenti all'estero

Questione TARI


- Dubbi interpretativi in ordine al rapporto tra il comma 48 della L. 178/2020 e l'art. 9-bis del DL 47/2014, disposizione quest'ultima che non risulta formalmente abrogata
- Inoltre il comma 780 della L. 160/2019, nell'abrogare diverse disposizioni riferite all'Imu, stabilisce che «restano ferme le disposizioni che disciplinano la Tari», per cui non è del tutto chiaro l'intervento normativo sui pensionati esteri

Telefisco 2021

- Il Dipartimento delle Finanze ha affermato che la disposizione contenuta nell'art. 9-bis del DL 47/2014 deve ritenersi superata anche con riferimento alla Tari, dal momento che la nuova disposizione introdotta dalla L. 178/2020 ha ridisciplinato la fattispecie, confermando il beneficio fiscale in questione e agganciandolo a mutati presupposti
- **Pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, per i residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia:** non appare chiaro il riferimento allo «Stato di assicurazione», che sembra riferirsi allo Stato in cui il soggetto è titolare di prestazioni assistenziali o previdenziali, ma il termine non trova riscontro né nella normativa nazionale né in quella comunitaria
- Difficoltà di controlli /dichiarazione

Orientamenti giurisprudenziali

TARI



TARI

TARI TARIFFE PARCHEGGIO SCOPERTO NON ASSIMILABILI AL PARCHEGGIO COPERTO

- Con la **decisione n. 25244 del 10/11/2020** la **Cassazione** ha chiarito che l'area scoperta adibita a parcheggio, ai fini dell'applicazione della TARI, pur essendo idonea a produrre rifiuti, non può essere totalmente equiparata all'area coperta.
- Il punto controverso è quello della legittimità della tassazione delle aree scoperte con la medesima tariffa applicabile a "depositi, magazzini, autorimesse, garage".
- Sulla questione la Cassazione precisa che l'amministrazione comunale è titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti. Tuttavia tale valutazione deve essere effettuata nel rispetto della ratio del tributo e nelle sue finalità, consistenti nell'idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato, ripartendone ragionevolmente gli oneri in coerenza alla natura di tassa e con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e delle rispettiva capacità inquinante.
- Pertanto, l'area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di "*species*" a "*genus*" e dovendosi escludere l'esimente di cui all'art. 62, c. 2, d.lgs. 507/93 per inidoneità dell'area a produrre rifiuti, essendo lo stesso luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti (Cass. 2754/2012), non può essere totalmente equiparata all'area coperta. In sostanza il comune dovrebbe prevedere una specifica sottocategoria riguardante i parcheggi su aree scoperte.

TARI

ACCERTAMENTI TARI POSSIBILI CON GOOGLE MAPS

- La CTR Roma con la sentenza n. 4064 del 17/12/2020 ha affermato che le risultanze di Google Maps possono essere utilizzate per effettuare gli accertamenti relativi alla tassa rifiuti, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso di un contribuente che aveva tra l'altro eccepito l'inammissibilità delle immagini satellitari recuperate su Google Maps.
- In particolare la CTR evidenzia che, per quanto riguarda l'accertamento, in ordine alla superficie oggetto di tassazione sono stati utilizzati atti provenienti dai pubblici registri, attraverso l'incrocio dei dati presenti all'interno di archivi comunali e dell'Agenzia del territorio, ovvero già in possesso della stessa ricorrente. Il risultato deve quindi ritenersi congruo e legittimo, come ritenuto dal giudice di primo grado, in assenza di alcuna prova contraria da parte del proprietario.
- D'altra parte incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta superficie oggetto di imposizione tributaria, e la stessa può essere individuata in relazione agli elementi che al giudice sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi oltre alle risultanze catastali, ad ulteriori documenti che non possono ritenersi esclusi per principio, come **i risultati dell'applicazione Google Maps**, documenti come tali utilizzabili, anche secondo il prudente apprezzamento del giudice (v. anche, **Cassazione, Sez. 2, Ordinanza, 24/04/2018 n. 10062**).
- Si tratta di una importante decisione che conferma la possibilità per i Comuni di accertare il perimetro di un'area soggetta al pagamento della TARI utilizzando le immagini satellitari acquisite da Google Maps.

TARI


TARI: L'INQUADRAMENTO TARIFFARIO PER I BED & BREAKFAST

- Con l'**ordinanza n. 5358 del 27/2/2020** la **Cassazione** ha chiarito che i Comuni possono applicare per i bed & breakfast le stesse tariffe previste per gli alberghi.
- La Cassazione evidenzia che l'applicazione di una determinata tariffa ai fini TARSU è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, in quanto lo stesso legislatore, con l'art. 62/4 d.lgs. 507/93, ha conferito agli enti locali il potere di applicare la tariffa in base all'attività concretamente svolta all'interno dell'immobile.
- Inoltre, non esiste un'unica qualificazione, valida su tutto il territorio nazionale, dell'attività di Bed & Breakfast, la cui regolamentazione spetta alle singole Regioni. In particolare, per quanto riguarda la Sicilia, la normativa regionale non impone ai Comuni di assimilare i B&B agli alberghi anche quanto al trattamento tariffario ai fini TARSU.
- Tuttavia, la Cassazione ritiene che non può ritenersi viziato da illegittimità il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara la porzione di immobile destinata all'esercizio del B&B ad un albergo. Si tratta, in vero, di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall'ordinamento, non vietata da alcuna norma statale, ed anzi in linea con la disciplina regionale dei servizi per il turismo, che, come visto, inserisce espressamente i B&B tra le strutture ricettive di carattere alberghiero.
- In conclusione, seppure la Cassazione afferma la possibilità di applicare le stesse tariffe delle strutture alberghiere, si ritiene opportuno comunque individuare un'apposita sotto-categoria con coefficienti di favore per i B&B, soluzione peraltro più aderente al principio eurounitario del "chi inquina paga".

TARI

I MAGAZZINI ESENTI DEVONO COMUNQUE PAGARE LA QUOTA FISSA

- Con la **sentenza n. 8089 del 23/4/2020** la **Cassazione** ha affermato che le aree produttive di imballaggi terziari sono tenute a pagare la parte fissa della TARI e possono essere esonerate dal pagamento della quota variabile solo se hanno assolto agli oneri d'informazione e di prova previsti dal c. 649 della legge 147/2013.
- Si tratta di una delle prime decisioni della Cassazione sul comma 649 della legge 147/2013 (fattispecie TARI 2014).
- Nello specifico, la questione all'esame della Corte verte essenzialmente sulla tassabilità ai fini TARI di magazzini ritenuti esenti da imposta, perché produttivi di soli imballaggi terziari, che la contribuente deduce di avviare al recupero a proprie cure e spese (mediante l'ausilio di società private autorizzate).
- Sul punto la Cassazione evidenzia che non è ammissibile l'esclusione della superficie dei magazzini con riferimento al computo della parte fissa della tassa in questione, trattandosi di superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato e che, viceversa, è ammissibile l'esclusione del versamento della parte variabile ogniqualvolta in cui il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili.



TARI

LE SUPERFICI PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI DEVONO COMUNQUE PAGARE LA QUOTA FISSA

- Con la **decisione n. 7187 del 15/3/2021** la Cassazione ha affermato che le superfici produttive di rifiuti speciali pagano comunque la quota fissa del prelievo sui rifiuti, accogliendo così il ricorso dell'ente impositore (fattispecie TIA 2008-2011).
- La quota fissa della TIA è dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell'interesse dell'intera collettività, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità di rifiuti concretamente prodotti dal singolo, ed al servizio effettivamente erogato in suo favore, potrà incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa. Il presupposto impositivo della parte variabile della TIA va invece individuato nella produzione effettiva di rifiuti urbani o assimilati; per questi ultimi, laddove sia stato istituito ed effettivamente svolto il servizio per tale smaltimento, può trovare applicazione la facoltà dei Comuni di prevedere una riduzione, sempre della sola parte variabile della tariffa, nel caso in cui il contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati prodotti.
- Di converso, in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamente provvedere in proprio tramite un operatore qualificato, l'esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa è totale, fermo restando, tuttavia, **l'obbligo del pagamento della quota fissa**, che serve a «coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico» (Corte Cost. 238/2009).

TARI

TARI DOVUTA IN MISURA RIDOTTA PER LE AREE NON SERVITE

- Cassazione ordinanza n. 14907 del 13/7/2020: questione riguardante la debenza della Tari da parte di un interporto relativamente ad alcune aree non servite.
- La Cassazione evidenzia che ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, **la tassa è egualmente dovuta** - essendo finalizzata a consentire all'amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti - ma in misura ridotta ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993 (Cass. n. 11451 del 2015).
- Invero, in materia di tassa sui rifiuti grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale
- La CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove per un verso ha ritenuto che la tassa sia dovuta in misura ridotta ogniqualvolta la parte contribuente abbia provveduto a gestire direttamente la raccolta dei rifiuti, e per un altro verso affermando che nella fattispecie è circostanza documentata e non specificamente contestata dal comune che l'attività di raccolta di rifiuti sia stata espletata limitatamente alle strade di collegamento per l'interporto ma non all'interno dell'area privata dell'interporto. Pertanto la Cassazione respinge il ricorso del Comune.

TARI

- **TARI mancato versamento con sanzioni se lo prevede il regolamento comunale: CTR Liguria sent. n. 32 del 14/1/2021**
- Vanno applicate le sanzioni al contribuente che non paga la TARI alle scadenze previste, se il regolamento comunale - pur prevedendo l'obbligo di invio dell'avviso di pagamento - impone al contribuente che non lo avesse ricevuto un obbligo di attivazione al fine di garantire la tempestività del versamento.
- La CTR Liguria affronta la questione relativa alla riscossione volontaria della TARI e alla procedura da adottare in caso di inadempimento da parte del contribuente.
- Come è noto, per prassi la liquidazione della TARI avviene d'ufficio, diversamente dall'IMU che è un tributo in autoliquidazione (scadenze fisse 16/6 e 16/12).
- Tuttavia, con l'ingresso prima della TARES e poi della TARI, non si parla più di liquidazione dell'Ente ma ci si limita a dire che l'ente invia il modello di pagamento precompilato. Questa formula non è sufficiente per affermare che siamo ancora nel meccanismo di liquidazione dell'ente, ma permette di scegliere. E' possibile infatti mantenere la liquidazione d'ufficio oppure passare a una modalità più assistenziale.
- La soluzione dipende tutta dal regolamento dell'ente, che può prevedere: 1) la liquidazione d'ufficio (invio di avvisi di pagamento); 2) l'autoliquidazione da parte del contribuente; 3) una soluzione combinata tra i primi due casi (autoliquidazione assistita).



TARI

- **TARI mancato versamento con sanzioni se lo prevede il regolamento comunale: CTR Liguria sent. n. 32 del 14/1/2021**
- In sostanza la decisione è rimessa alla regolamentazione dell'Ente, che potrebbe ad esempio attenersi a quanto previsto dalle linee guida ministeriali del 2013 prevedendo la seguente procedura: 1) avviso di pagamento non notificato; 2) avviso di accertamento (senza sanzioni); 3) riscossione coattiva (con sanzioni).
- Oppure potrebbe prevedere: 1) avviso di pagamento non notificato; 2) sollecito di pagamento/diffida notificato; 3) avviso di accertamento con sanzioni 30%. Diversi comuni invece adottano una procedura prevedendo due soli *step*: 1) avviso di pagamento non notificato; 2) avviso di accertamento/sollecito (pagamento entro 60 gg. senza sanzioni; pagamento dopo 60 giorni con sanzioni).
- Ci sono infine comuni che prevedono l'invio dell'avviso di pagamento a tutti i contribuenti, precisando che il contribuente è comunque tenuto al versamento della TARI entro i termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, anche in caso di mancato recapito dell'avviso. Il contribuente deve quindi rendersi parte diligente e preoccuparsi di procurarsi l'avviso di pagamento, se non vuole incorrere nell'applicazione delle sanzioni del 30% per omesso versamento.
- Ed è proprio questo il caso affrontato dalla CTR Liguria, che ritiene legittima tale procedura e quindi l'applicazione delle sanzioni nel caso in cui il regolamento pone un obbligo per il contribuente di attivazione anche in caso di mancato invio dell'avviso di pagamento, di talché l'omissione del versamento sarebbe colpevole e come tale sanzionabile.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

GIUSEPPE DEBENEDETTO

